Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 9 maggio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 marzo 1942-XX, n. 419.

Istituzione del « Centro sperimentale per la cinematografia ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituito con sede in Roma, il « Centro sperimentale per la cinematografia ».

Il Centro è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza ed alla tutela del Ministero della cultura popolare.

Art. 2.

Il Centro ha il compito della formazione professionale e dell'addestramento pratico degli elementi artistici, tecnici e direttivi che concorrono alla produzione cinematografica.

Inoltre ha lo scopo di promuovere e dare incremento agli studi, alle ricerche e alle esperienze nel campo cinematografico, anche mediante pubblicazioni e formazioni di archivi, al fine di elevare e diffondere la cultura cinematografica per il miglioramento della produzione nazionale.

Per la realizzazione dei compiti e degli scopi di cui sopra, il Centro sperimentale per la cinematografia provvede all'organizzazione e al funzionamento di adeguati Centri sperimentali con annessi laboratori e teatri di posa e corsi biennali e accelerati teorico-pratici, per i quali potranno essere assegnate borse di studio.

Art. 3.

Alle spese per il funzionamento del Centro viene provveduto con assegnazione determinata annualmente dai Ministri per le finanze e per la cultura popolare in misura non eccedente le lire cinque milioni in relazione alle effettive necessità della gestione.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Con decreti Reali da emanarsi su proposta del Ministro per la cultura popolare d'intesa col Ministro per le finanze, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno approvati lo statuto dell'Ente, nonchè il regolamento concernente le norme di assunzione e di stato giuridico, la dotazione organica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di previdenza del personale comunque necessario per il funzionamento dell'Ente medesimo.

Art. 5.

L'anno finanziario del Centro comincia col 1° luglio e finisce col 30 giugno.

Entro il mese di aprile di ogni anno sarà deliberato il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il 30 settembre il bilancio consuntivo per l'esercizio decorso. I bilanci saranno sottoposti, per la loro approvazione, al Ministro per la cultura popolare e al Ministro per le finanze, rispettivamente entro il mese di maggio e di ottobre.

Art. 6.

Il controllo della gestione finanziaria del Centro sperimentale di cinematografia è demandato ad un Consiglio di tre revisori, che vengono nominati dal Ministro per la cultura popolare.

Sono designati: uno dal Ministero della cultura popolare, uno dal Ministero delle finanze ed uno dalla Corte dei conti.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I revisori compilano, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, distinte relazioni che saranno comunicate ai Ministri per la cultura popolare e per le finanze.

Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un emolumento nella misura fissata anno per anno dal Ministro per la cultura popolare d'intesa con quello per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 24 marzo 1942-XX, n. 420.

Esonero dal pagamento della tassa di doppiaggio e concessione dei premi governativi a Case cinematografiche italiane che producono pellicole spettacolari realizzate in stabilimenti situati in territorio fuori del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'esonero del pagamento della tassa di doppiaggio previsto dalla legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 692, e la concessione dei premi di cui al R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 458, modificato dalla legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1491, e successivamente dalla legge 17 agosto 1941-XIX, n. 1131, spettano alle Case cinematografiche italiane che abbiano prodotto pellicole spettacolari in stabilimenti situati in territorio fuori del Regno quando la realizzazione di dette pellicole sia ri-

conosciuta con decreto del Ministro per la cultura popolare, d'intesa con quelli per le finanze e per gli scambi e le valute, d'interesse nazionale ai fini economici ed artistici.

Le concessioni di cui al precedente comma sono limitate alle pellicole realizzate in paesi stranieri nei quali l'industria cinematografica italiana abbia partecipazione in impianti industriali o in gestioni commerciali nel settore cinematografico.

L'emanazione del decreto Ministeriale di cui al primo comma sostituisce, a tutti gli effetti, le formalità previste dalle leggi in vigore per il riconoscimento della nazionalità del film.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 26 marzo 1942-XX, n. 421.

Autorizzazione al Ministro per la marina ad indire concorsi straordinari nel Corpo delle capitanerie di porto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le comunicazioni, ha facoltà di indire, durante l'anno 1942, oltre ai pubblici concorsi previsti dall'articolo 41 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, concorsi straordinari per titoli ed esami per tenente e capitano del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo.

Detti concorsi sono riservati, rispettivamente, ai tenenti e capitani di porto di complemento, i quali, oltre a possedere il titolo di studio prescritto del su citato art. 41 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, abbiano i seguenti requisiti:

a) aver prestato almeno tre o quattro anni di servizio da ufficiale di porto di complemento, a seconda che trattasi di concorsi per tenente o per capitano di porto;

b) non aver superato il 35° o il 38° anno di età, a seconda che trattasi di concorsi per tenente o per capitano di porto.

Art. 2.

I vincitori dei concorsi straordinari previsti dal precedente articolo sono nominati tenenti o capitani di porto in servizio permanente effettivo. Essi non seguono il corso ed il tirocinio pratico stabilito dall'art. 41 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni.

Art. 3.

Le norme relative ai predetti concorsi saranno stabilite con successivo Regio decreto da emanarsi, su proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le comunicazioni e col Ministro per le finanze, in base all'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 aprile 1942-XX, n. 422.

Franchigia doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per l'anno 1942, e a partire dal 1° gennaio, è consentita l'importazione in esenzione da dazio doganale di quintali 4.100.000 di legno comune rozzo, destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) sotto l'osservanza delle formalità e cautele che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Ai fini della disposizione del comma precedente, si considera come rozzo il legno semplicemente spaccato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — PARESCHI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 16 aprile 1942-XX, n. 423.

Modificazioni allo statuto della Regia università di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Milano, approvato con il R. decreto 4 novembre 1926-V, n. 2280 e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, numero 2233, 20 settembre 1928-VI, n. 2265, 31 ottobre 1929-VIII, n. 2482, 30 ottobre 1930-IX, n. 1845, 22 ottobre 1931-IX, n. 1552, 27 ottobre 1932-X, n. 2091, 13 dicembre 1934-XIII, n. 2429, 1° ottobre 1936-XIV, n. 2471, 22 maggio 1939-XVII, n. 1166, 26 ottobre 1940-XVIII, n. 2056;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933 anno XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940 anno XVIII, n. 992, 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526, 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173 e 24 ottobre 1941-XIX, numero 1375;

Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, numero 1247;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Milano, approvato e modificato con i Regi decreti su indicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 17. — Agl'insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: « lingua e letteratura araba », « lingua e letteratura romena », « lingua e letteratura ungherese », « biblioteconomia e bibliografia ».

Art. 18. — Agl'insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: « storia delle dottrine politiche », « storia delle dottrine economiche ».

Art. 22. — Agl'insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: « istologia ed embriologia generale », « storia della medicina ».

Gli articoli da 24 a 28 sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 24. — La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali rilascia le seguenti lauree:

in chimica industriale;
in fisica;
in scienze matematiche;
in matematica e fisica;
in scienze naturali;
in scienze biologiche;
in scienze geologiche.

Art. 25. — La durata del corso degli studi per la laurea in chimica industriale è di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Biennio di studi propedeutici.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche (biennale).
2. Chimica generale ed inorganica (biennale).
3. Chimica organica (biennale).
4. Chimica analitica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici).
7. Esercitazioni di matematiche (biennale).
8. Esercitazioni di preparazioni chimiche.
9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine.
10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa.
11. Esercitazioni di fisica sperimentale.

Triennio di studi di applicazione.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica fisica (biennale).
2. Fisica tecnica.
3. Chimica industriale (biennale).
4. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa.
5. Esercitazioni di chimica fisica (biennale).
6. Esercitazioni di chimica industriale (biennale).
7. Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale).
8. Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
4. Fisica superiore.
5. Elettrotecnica.
6. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale.
7. Chimica organica industriale.
8. Elettrochimica.
9. Siderurgia e metallurgia.
10. Scienza dei metalli.

I tre insegnamenti complementari di « analisi matematica », di « geometria analitica con elementi di proiettiva » e di « meccanica razionale con elementi di statica grafica », possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche » (biennale).

Per l'insegnamento di analisi matematica vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

All'atto dell'iscrizione al primo anno del triennio di applicazione, lo studente deve sottoporre all'approvazione della Facoltà l'elenco degli insegnamenti complementari prescelti.

La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

I laureati in chimica potranno essere ammessi al IV anno di corso della laurea in chimica industriale, e dovranno seguire i corsi e sostenere gli esami delle seguenti materie fondamentali:

1. Chimica industriale (biennale).
2. Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale).
3. Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale.
4. Fisica tecnica.
5. Esercitazioni di chimica industriale (biennale).

L'esame di « fisica tecnica », eventualmente già sostenuto per la laurea in chimica, potrà essere convalidato agli effetti della iscrizione al IV anno di corso per la laurea in chimica industriale.

Art. 26. — Norme per il biennio di studi propedeutici.

L'insegnamento di « istituzioni di matematiche » e le esercitazioni relative comportano rispettivamente un esame alla fine di ogni anno di corso. L'esame di « esercitazioni di matematiche » consta di una prova scritta.

Per l'ammissione all'esame di « istituzioni di matematiche », lo studente deve aver superato quello di esercitazioni dell'anno di corso relativo.

L'insegnamento di « chimica generale ed inorganica » comporta un esame alla fine di ogni anno di corso.

L'insegnamento di « chimica organica » comporta un colloquio alla fine del primo anno e l'esame alla fine del secondo anno.

L'insegnamento di « fisica sperimentale » comporta un esame alla fine di ogni anno di corso. Per l'ammissione all'esame di « fisica sperimentale » lo studente dovrà aver superato quello di « esercitazioni di fisica sperimentale ».

Gli esami delle esercitazioni di « preparazioni chimiche », « analisi chimica qualitativa » e « fisica sperimentale » consteranno di due prove: pratica e scritta.

Art. 27. — Norme per il triennio di applicazione.

L'insegnamento di « chimica fisica » e le esercitazioni relative comportano un esame alla fine di ogni anno di corso. Per l'ammissione all'esame di « chimica fisica », lo studente deve aver superato quello delle esercitazioni dell'anno di corso relativo. Le stesse norme valgono per la « chimica industriale » e le esercitazioni rispettive.

L'insegnamento di « impianti industriali chimici » comporta un esame alla fine di ogni anno di corso.

Gli esami delle « esercitazioni di analisi chimica quantitativa », « chimica fisica » e « chimica industriale » constano di due prove: pratica e scritta.

Non potranno iscriversi a « chimica industriale II » e a « impianti industriali chimici II » gli studenti che non abbiano superato gli esami di « esercitazioni di chimica analitica quantitativa », di « chimica fisica I » e di « fisica tecnica ».

Art. 28. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante ricerche sperimentali su argomento riferentesi alle discipline del corso di laurea, ed eseguite presso uno degli istituti già frequentati dallo studente; inoltre nella presentazione e discussione di uno studio e di un progetto di impianto riguardante l'industria chimica. E' preceduto da una prova pratica e scritta su temi tratti dagli insegnamenti di applicazioni chimiche fondamentali del corso di laurea.

Art. 29. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di « spettroscopia ».

Art. 37. — E' sostituito dal seguente:

« La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica biologica.
3. Antropologia.
4. Paleontologia.
5. Patologia vegetale.
6. Genetica.
7. Geografia fisica.
8. Petrografia.
9. Igiene.
10. Statistica.
11. Idrobiologia e pescicoltura.
12. Istologia ed embriologia.
13. Fisiologia vegetale.
14. Entomologia agraria.

Gli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari ».

Dopo l'art. 39 sono aggiunti i seguenti concernenti le norme dei corsi di laurea in scienze biologiche e in scienze geologiche.

« Art. 40. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Botanica (biennale).
6. Zoologia (biennale).
7. Anatomia comparata.
8. Anatomia umana.
9. Istologia ed embriologia.

10. Fisiologia generale (biennale).
11. Chimica biologica.
12. Igiene.

Sono insegnamenti complementari:
1. Chimica fisica.
2. Antropologia.
3. Genetica.
4. Fisiologia generale.
5. Idrobiologia e pescicoltura.
6. Patologia generale.
7. Entomologia agraria.
8. Patologia vegetale.
9. Paleontologia.
10. Geologia.
11. Statistica.
12. Microbiologia.

Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quattro almeno da lui scelti fra i complementari.

Art. 41. — L'insegnamento biennale di botanica importa un esame alla fine di ogni anno: il primo sulla parte generale il secondo sulla parte sistematica.

Gli insegnamenti biennali di zoologia e di fisiologia generale comportano un solo esame alla fine del biennio.

Non possono iscriversi a zoologia II gli studenti che non abbiano superato gli esami di chimica generale e inorganica, e di fisica.

Non possono iscriversi a fisiologia generale II, anatomia comparata, chimica biologica, istologia ed embriologia, gli studenti che non abbiano superato gli esami di botanica, zoologia, chimica organica, istituzioni di matematiche.

Art. 42. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante ricerche su argomento riferentesi alle discipline biologiche del corso di laurea ed eseguite presso uno degli istituti già frequentati dallo studente, nella presentazione e discussione di una sottotesi su argomento di biologia animale oppure vegetale, a seconda che la dissertazione di laurea riguardi il secondo od il primo indirizzo: è preceduto da una prova pratica su temi tratti dagli insegnamenti naturalistici fondamentali del corso di laurea.

Art. 43. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica sperimentale (biennale).
3. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
4. Mineralogia.
5. Geologia.
6. Geologia applicata.
7. Paleontologia.
8. Geografia.
9. Geografia fisica.
10. Topografia e cartografia.
11. Fisica terrestre.
12. Petrografia.

Sono insegnamenti complementari:
1. Chimica organica.
2. Astronomia.
3. Zoologia.
4. Botanica.
5. Antropologia.
6. Geodesia.
7. Chimica fisica.
8. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
9. Meccanica razionale con elementi di statica e disegno.
10. Statistica.

Gli insegnamenti di botanica e di zoologia devono avere indirizzo biogeografico.

Per l'insegnamento di analisi matematica vale la norma stabilita per il corso di laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 44. — Non possono iscriversi a mineralogia gli studenti che non abbiano superato l'esame di chimica generale ed inorganica.

Non possono iscriversi a fisica II gli studenti che non abbiano superato l'esame di istituzioni di matematiche.

Non possono iscriversi a geologia e petrografia gli studenti che non abbiano superato gli esami di fisica e di geologia.

Art. 45. — L'esame di laurea consiste nella dissertazione scritta riguardante ricerche sul terreno e di laboratorio riferentesi alle discipline geo-mineralogiche del corso di laurea ed eseguite presso uno degli istituti frequentati dallo studente;

nella presentazione e discussione di una sottotesi su argomento di scienze geologiche o mineralogiche a seconda che la dissertazione di laurea riguardi il primo o il secondo indirizzo;

è preceduto da una prova pratica su temi tratti dagli insegnamenti naturalistici fondamentali del corso di laurea ».

In conseguenza dell'aggiunzione di questi articoli è modificata la numerazione di quelli successivi e dei loro riferimenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, foglio 27. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 aprile 1942-XX, n. 424.

Modificazioni allo statuto della Regia università di Catania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Catania, approvato con il R. decreto 20 aprile 1939-XVII, numero 1073 e modificato con il R. decreto 16 ottobre 1940-XVIII, n. 1527;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933 anno XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940 anno XVIII, n. 992, 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526, 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173 e 24 ottobre 1941-XIX, n. 1375;

Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, n. 1247;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Catania, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di « storia e dottrina del Fascismo », « legislazione del lavoro », « diritto canonico », « antropologia criminale ».

Art. 14. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di « diritto pubblico romano ».

Art. 19. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di « storia e dottrina del Fascismo ».

Art. 26. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di « storia e dottrina del Fascismo », « letteratura cristiana antica », « archeologia cristiana », « storia della letteratura latina medioevale ».

Art. 27. — Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Lo studente all'atto dell'immatricolazione deve dichiarare se intende seguire l'indirizzo classico o il moderno; lo studente che non intende seguire l'ordine degli studi consigliato dalla Facoltà, deve entro il 15 dicembre di ciascun anno accademico, presentare il suo piano di studio all'approvazione del Preside.

Il piano del 1° anno indicherà i tre insegnamenti che lo studente di lettere deve seguire obbligatoriamente per un biennio, può però lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più; in questo caso la scelta potrà avvenire negli anni successivi e cadere anche su materie già precedentemente seguite per un anno e superate, restando ferma la facoltà di ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere ».

L'art. 32 è sostituito dal seguente:

« I laureati in filosofia possono essere ammessi al quarto anno; i laureati in giurisprudenza al terzo anno; coloro che sono forniti di altra laurea e del diploma di maturità classica possono essere ammessi con abbreviazione di corso e con le modalità che sono proposte dalla Facolta in rapporto sopratutto all'affinità degli studi compiuti.

Per tutti i suddetti laureati resta fermo in ogni caso l'obbligo di seguire i corsi e superare gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e complementari necessari per la laurea in lettere e che non siano stati eventualmente seguiti e superati nel corso di provenienza ».

Art. 33. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di « storia e dottrina del Fascismo ».

Gli articoli 45, 46 e 47 sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 45. — La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Biennio di studi propedeutici.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche (biennale).
2. Chimica generale ed inorganica (biennale).
3. Chimica organica (biennale).
4. Chimica analitica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici).
7. Esercitazioni di matematiche (biennale).
8. Esercitazioni di preparazioni chimiche.
9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine.
10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa.
11. Esercitazioni di fisica sperimentale.

Triennio di studi di applicazione.

Il triennio ha due diversi indirizzi: organico-biologico; inorganico-chimico-fisico.

Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:

1. Chimica fisica (biennale).
2. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa.
3. Esercitazioni di chimica fisica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica.
5. Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente).

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.

(*) 4. Chimica organica industriale.
(*) 5. Chimica biologica.
(*) 6. Chimica farmaceutica.
7. Chimica bromatologica.
(*) 8. Farmacologia.
(*) 9. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale.
10. Chimica applicata (ai materiali da costruzione).
(*) 11. Chimica agraria.
12. Chimica di guerra.
(*) 13. Elettrochimica.
14. Storia della chimica.
15. Scienza dell'alimentazione.
16. Fisiologia generale (corso speciale per chimici).

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
(*) 4. Fisica superiore.
(*) 5. Fisica tecnica (corso speciale per chimici e chimici industriali).
(*) 6. Elettrochimica.
7. Scienza dei metalli.
8. Geochimica.
(*) 9. Chimica applicata (ai materiali da costruzione).
10. Chimica di guerra.
(*) 11. Spettroscopia.
(*) 12. Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali).
(*) 13. Chimica industriale.
14. Storia della chimica.

Art. 46. — I tre insegnamenti complementari di « analisi matematica », di « geometria analitica con elementi di proiettiva » e di « meccanica razionale con elementi di statica grafica » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche » (biennale).

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Art. 47. — Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti fra i complementari del gruppo seguito.

I sette insegnamenti complementari, che per ciascuno dei due indirizzi del triennio di applicazione sono segnati con asterisco, si intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia, ove lo studente intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o più insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve, all'atto dell'iscrizione al primo anno degli studi di applicazione, chiederne convalida alla Facoltà.

La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, *foglio* 28. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 aprile 1942-XX, n. 425.

Autorizzazione all'Amministrazione dei monopoli di Stato a conferire, mediante concorsi per titoli, i posti disponibili nel ruolo del personale tecnico di gruppo B.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 aprile 1940-XVIII, n. 278, che apporta modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 del citato Regio decreto, parte dei posti disponibili nel ruolo dei periti di gruppo *B* devono essere conferiti mediante concorsi per esami riservati ai funzionari dell'Amministrazione dei monopoli e delle altre Amministrazione dello Stato;

Considerato altresì che l'Amministrazione dei monopoli di Stato per particolari esigenze dei propri servizi ha necessità di costituire il nuovo ruolo dei periti di gruppo *B*, mentre non si ritiene opportuno, durante lo stato di guerra, di provvedere al conferimento dei posti disponibili nel suddetto ruolo mediante concorsi per esami;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27;

Visto il R. decreto 2 marzo 1942-XX, n. 225;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella prima attuazione del R. decreto 11 aprile 1940, n. 278, l'Amministrazione dei monopoli di Stato ha la facoltà di conferire metà dei posti disponibili nei gradi ottavo e nono del ruolo dei periti, di cui alla tabella *D* dell'allegato n. 1 al suddetto Regio decreto, mediante concorsi per titoli ai quali possono essere ammessi:

per i posti al grado ottavo, i funzionari di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, i quali rivestano grado uguale od immediatamente inferiore;

per i posti al grado nono, i funzionari che rivestano tale grado in ruoli di gruppo *B* oppure il grado ottavo

nei ruoli di seconda categoria, tecnici o meccanici, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato o in ruoli di gruppo *C* di altre Amministrazioni dello Stato.

Per il conferimento della residua metà dei posti disponibili nel grado nono del ruolo dei periti si provvede mediante concorso per esame ai sensi dell'art. 9 del citato R. decreto 11 aprile 1940-XVIII, n. 278.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha altresì facoltà di conferire mediante concorsi per titoli i posti disponibili nei gradi decimo ed undicesimo del suddetto ruolo dei periti, ai qual' possono essere ammessi:

per i posti al grado decimo, i funzionari di grado uguale o immediatamente inferiore appartenenti ai ruoli di gruppo *B* ed i funzionari di grado almeno uguale di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato o di quelli di seconda categoria, tecnici o meccanici, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

per i posti al grado undicesimo, i funzionari appartenenti al gruppo *B* ed i funzionari che rivestano almeno il grado undicesimo o dodicesimo nei ruoli di seconda categoria, tecnici o meccanici, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato o in ruoli di gruppo *C*, delle altre Amministrazioni dello Stato.

Per l'ammissione ai suddetti concorsi gli aspiranti devono trovarsi in possesso dei titoli di studio e dei requisiti specificati nell'art. 9 del R. decreto 11 aprile 1940-XVIII, n. 278.

Per la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli previsti dal presente decreto saranno osservate le disposizioni del R. decreto 2 marzo 1942-XX, n. 225.

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, sono applicabili ai concorsi previsti dal presente decreto per la nomina al grado undicesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, foglio 31. — MANCINI

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 29 aprile 1942-XX.

Norme per l'amministrazione della giustizia militare.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il proprio bando 29 giugno 1941-XIX, n. 54, contenente modificazioni all'ordinamento e alla procedura dei Tribunali militari di guerra;

Visto il proprio bando 1° ottobre 1941-XIX, n. 80, concernente disposizioni relative al funzionamento dei Tribunali militari di guerra;

Visto il proprio bando 21 ottobre 1941-XIX, n. 85, concernente l'amministrazione della giustizia militare di guerra;

Ordina:

CAPO I.

Disposizioni relative all'ordinamento e alla procedura dei Tribunali militari di guerra.

Art. 1.

E' istituito, con decorrenza dal 1° maggio 1942-XX, il Tribunale militare di guerra della 5ª Armata.

Per la competenza del Tribunale militare indicato nel comma precedente, si osservano le disposizioni del Codice penale militare di guerra.

Tuttavia, la cognizione dei reati, per i quali alla data del 1° maggio 1942-XX sia già stata promossa l'azione penale, resta attribuita ai Tribunali militari di guerra presso cui sono in corso i relativi procedimenti.

Art. 2.

La sezione del Tribunale militare di guerra della 7ª Armata, istituita presso il Comando del XIII corpo d'armata, assume, a decorrere dal 1° maggio 1942-XX, la denominazione di « Sezione del Tribunale militare di guerra della 5ª Armata »; ferme le disposizioni vigenti relativamente ai limiti della sua competenza.

Art. 3.

Appartiene al Tribunale militare territoriale di guerra di Taranto la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra, commessi, nel territorio delle provincie di Taranto e di Brindisi, da persone appartenenti a comandi, corpi o servizi dipendenti dai comandanti delle piazze marittime di Taranto e di Brindisi, anche se non appartengono alla Regia marina; ferma, in ogni altra parte, la competenza del Tribunale militare territoriale di guerra di Bari.

Art. 4.

Nel Tribunale militare territoriale di guerra di Bari funzionano due sezioni. Il presidente presiede la prima, e l'altra è presieduta dal giudice più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano.

Il presidente del Tribunale, sentito il procuratore militare del Re Imperatore, stabilisce quali procedimenti devono essere assegnati, per il giudizio, a ciascuna sezione.

Art. 5.

Davanti ai Tribunali militari di guerra può procedersi al giudizio per decreto anche per i reati preveduti dalle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, punibili con pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a un anno, sola o congiunta a pena pecuniaria; semprechè si ritenga di infliggere una pena pecuniaria ovvero una pena detentiva non superiore a sei mesi, sola o congiunta a una pena pecuniaria.

Per il procedimento si osservano le disposizioni dei codici penali militari.

Art. 6.

Contro le sentenze dei Tribunali territoriali militari di guerra, relative a reati di assenza dal servizio, di originaria competenza di Tribunali militari di guerra costituiti presso unità mobilitate e devoluti alla cognizione dei Tribunali territoriali a' sensi dell'art. 254 del Codice penale militare di guerra, non è ammesso ricorso al Tribunale Supremo militare.

La disposizione del comma precedente non si applica relativamente alle sentenze pronunciate prima della data di entrata in vigore del presente bando.

Art. 7.

Le vigenti disposizioni della legge penale militare di guerra concernenti la sospensione dei procedimenti per diserzione si applicano anche relativamente ai reati di allontanamento illecito.

CAPO II.

Rapporti giurisdizionali con i Tribunali militari di Stati alleati.

Art. 8.

Presso i Comandi delle forze armate alleate possono essere destinati ufficiali della giustizia militare italiana appartenenti all'ufficio del pubblico ministero di un Tribunale militare di guerra italiano con il compito di eseguire nel territorio italiano o in quello occupato dalle Forze armate italiane gli atti di istruzione inerenti a procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare alleata, per i quali siano stati da questa direttamente richiesti.

Art. 9.

Per il compimento degli atti indicati nell'articolo precedente, le funzioni di cancelliere sono esercitate, in mancanza di un cancelliere giudiziario militare, da un ufficiale inferiore delle Forze armate italiane, designato dal Comando militare italiano del luogo, su richiesta dell'ufficiale procedente.

Art. 10.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 29 aprile 1942-XX

MUSSOLINI

(1868)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 novembre 1941-XX.

Composizione del Comitato tecnico corporativo per la seta.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione dei prodotti tessili;

Visto il proprio decreto 27 febbraio 1935-XIII, che costituisce il Comitato tecnico corporativo per la disciplina dell'attività produttiva serica;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, che modifica la costituzione della Corporazione dei prodotti tessili, in conformità della legge 5 febbraio 1939-XVII, n. 10, concernente la riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, che nomina i membri del Consiglio della Corporazione dei prodotti tessili, e viste le sue successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 1° ottobre 1939-XVII, che modifica la composizione del Comitato tecnico corporativo per la disciplina dell'attività produttiva serica;

Ritenuta la necessità di sostituire il presidente e taluni membri del suindicato Comitato, in relazione all'attuale composizione della Corporazione dei prodotti tessili;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato tecnico corporativo per la disciplina dell'attività produttiva serica, costituito presso il Ministero delle corporazioni, con decreto del Capo del Governo 27 febbraio 1935-XIII, assume la denominazione di « Comitato tecnico corporativo per la seta ».

Esso ha il compito di promuovere la disciplina delle attività economiche riferentesi alla fabbricazione ed al commercio dei prodotti serici.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dal Cons. naz. conte Pio Teodorani Fabbri, vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili, che può essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Cons. naz. Umberto Alberici o dal Cons. naz. Carlo Bergamaschi, rappresentanti del Partito Nazionale Fascista nella Corporazione stessa.

Esso è composto dei seguenti membri:

Cons. naz. avv. Ignazio Chiarelli, in rappresentanza degli agricoltori;

Cons. aggr. Francesco Bonera, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Cons. naz. avv. Carlo Mario Zanotti, e cons. aggr. avv. Pietro Spessa, in rappresentanza degli industriali;

Cons. naz. Paolo Dacò, Cons. naz. Filippo Mirabelli e cons. aggr. ing. Giuseppe Conti, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Cons. naz. Achille Castelli, in rappresentanza dei commercianti;

Cons. naz. avv. Alfonso Virdia, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Cons. naz. Augusto Agostini, in rappresentanza dei tecnici agricoli, dei chimici, dei periti industriali e degli artisti;

Cons. aggr. dott. Gaetano Astorri, in rappresentanza dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

Dott. Giovanni Lopez, primo segretario nel Ministero delle finanze;

Dott. Filippo Schipani, ispettore generale nel Ministero per gli scambi e le valute;

Dott. Italo Bosisio, capo divisione nel Ministero dell'agricoltura e foreste;

Dott. Ernesto Santoro, direttore generale dell'industria nel Ministero delle corporazioni;

Dott. Erasmo Caravalle, direttore generale del commercio nel Ministero delle corporazioni;

Dott. Massimino Dente, direttore generale dei consumi industriali nel Ministero delle corporazioni;

Dott. Roberto Pofini, capo divisione nel Ministero delle corporazioni;

Dott. Athos Giunti, consigliere nel Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

Alle riunioni del Comitato possono intervenire i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, delle Organizzazioni sindacali e degli Enti interessati.

Possono, altresì, partecipare alle riunioni, su invito del presidente, persone esperte nelle materie da esaminare.

Art. 4.

Le funzioni di segreteria sono esercitate dal dott. Antonio De Porcellinis, primo segretario nel Ministero delle corporazioni e dal dott. Guido Vomero.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni anteriormente emanate circa la composizione del Comitato di cui al presente decreto.

Roma, addì 5 novembre 1941-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(1861)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1942-XX.
Disciplina totalitaria della raccolta e della destinazione dei cereali e delle fave.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Decreta:

Art. 1.

Il frumento, il granoturco, il risone, l'avena, l'orzo, la segale e le fave, fino dal momento della loro separazione dal suolo e nella loro totale consistenza in granella, sono vincolati, presso il produttore o chiunque detenga il prodotto, alle esigenze generali dell'alimentazione nazionale, cui non possono essere sottratti, salvo le eccezioni previste dall'articolo seguente.

Allo stesso vincolo saranno sottoposti gli altri prodotti atti alla panificazione, alla pastificazione e ad altri usi alimentari, che vengano indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nonchè i cereali e le fave importate, fino dal momento della loro introduzione nel Regno.

Art. 2.

Sono esenti dal vincolo di cui al precedente articolo, nelle quantità e con le modalità che saranno determinate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i prodotti destinati al consumo familiare dei produttori e categorie assimilate, e quelli per le semine e per l'alimentazione del bestiame.

I prodotti comunque eccedenti i bisogni delle semine, devono essere consegnati all'ammasso.

Art. 3.

I produttori o i detentori dei prodotti vincolati hanno l'obbligo di custodirli e rispondono dell'osservanza del vincolo sino al conferimento all'ammasso.

I prodotti vincolati non possono essere consumati, ceduti, occultati o distrutti, nè possono essere asportati dai luoghi di produzione o di conservazione, tranne che per le autorizzate destinazioni.

Essi sono sottoposti al controllo degli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli enti ed organizzazioni che il Ministero stesso potrà all'uopo delegare.

Art. 4.

I conduttori delle aziende cerealicole devono denunciare agli Uffici comunali i quantitativi prodotti nel territorio dei rispettivi Comuni, entro dieci giorni dalla ultimazione della trebbiatura o della sgranatura, indicando anche i quantitativi da trattenere per gli usi familiari ed aziendali.

Sotto la propria responsabilità il conduttore della azienda è tenuto a verificare la esattezza delle denuncie dei singoli aventi diritto ad una quota parte della produzione, che devono essere unite alla denuncia aziendale presentata dal conduttore stesso. Le denuncie devono essere compilate sui moduli all'uopo distribuiti dall'Ente economico della cerealicoltura agli Uffici comunali i quali, ai fini della disciplina prevista dal presente decreto, operano secondo le istruzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Le denuncie di cui al precedente articolo non liberano i produttori o detentori dagli obblighi di cui all'art. 3.

Il conferimento all'ammasso dei prodotti vincolati deve essere effettuato nei luoghi, nei modi e nei termini che vengono stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste mediante avvisi pubblicati negli albi pretori dei Comuni o con altri mezzi atti a portarli a conoscenza degli interessati.

Il conferimento si perfeziona col rilascio del relativo bollettino, anche se il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito agli stessi produttori o detentori, anzichè essere materialmente trasferito nei magazzini di ammasso.

Art. 6.

Il conferimento, operato nei modi indicati dal precedente articolo libera i produttori e detentori da ogni obbligo derivante dal vincolo di cui all'art. 1 per le quantità conferite; e trasferisce a carico dello Stato il rischio di una eventuale perdita totale o parziale del prodotto, salva la responsabilità per custodia da parte dei Consorzi agrari provinciali o dei depositari.

Art. 7.

Restano ferme le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1272, e nel decreto Ministeriale 28 luglio 1936-XIV, per la disciplina del grano selezionato da seme.

Con disposizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste viene stabilito il regime degli altri prodotti di cui all'art. 1, da destinare alla selezione per seme.

I produttori di cereali hanno l'obbligo di trattenere, al momento del raccolto, i quantitativi dei prodotti ad essi occorrenti per le semine, nelle misure stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. E' consentito lo scambio dei prodotti così trattenuti con prodotti selezionati da seme.

Con l'autorizzazione dell'Ente economico della cerealicoltura, le aziende agricole specializzate per il grano da seme possono consegnare l'intera produzione alle ditte selezionatrici, con diritto di rifornirsi del grano selezionato ad esse occorrente per la semina.

Art. 8.

Chiunque non osservi il vincolo di cui all'art. 1 o non esegua nei prescritti termini, le denuncie di cui al presente decreto, o non conferisca in tutto o in parte il prodotto vincolato all'ammasso, incorre nelle penalità previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Alle stesse penalità sono soggetti coloro che diano ai prodotti destinazione diversa da quella per cui sono stati trattenuti, oppure facciano attestazioni o dichiarazioni infedeli sui prodotti disciplinati dal presente decreto.

I prodotti sottratti od occultati sono soggetti a confisca presso qualunque detentore.

Art. 9.

All'atto del conferimento all'ammasso dei prodotti di cui all'art. 1, il Consorzio agrario provinciale rilascia ai conferenti il bollettino, previsto nell'ultimo comma dell'art. 5, contenente l'indicazione delle quantità, qualità e caratteristiche del prodotto conferito.

Il Consorzio risponde delle quantità ricevute e della loro buona conservazione, nonchè della loro preservazione dai danni dell'incendio mediante assicurazione.

Art. 10.

I prodotti conferiti sono immediatamente pagati in base ai prezzi risultanti per ciascun prodotto dalle tabelle, approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I prezzi sono riferiti a merce consegnata alla rinfusa nei magazzini di raccolta, al netto delle quote per spese di ammasso.

Art. 11.

Gli eventuali diritti creditori dei terzi sui prodotti conferiti possono essere fatti valere soltanto sull'importo dovuto ai conferenti. A tale scopo i terzi creditori possono notificare ai competenti Consorzi agrari provinciali i loro eventuali diritti, a norma di legge.

Art. 12.

Il Consorzio agrario provinciale ha facoltà di procurarsi i mezzi necessari per il pagamento del prezzo dovuto ai conferenti e per le spese della gestione di ammasso mediante operazioni di credito garantite da privilegio sul prodotto ammassato e sulle somme ricavate dalla sua vendita.

Tale privilegio segue immediatamente quello previsto dall'art. 2766 del Codice civile per i prestiti agrari di conduzione.

Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato, ai sensi del precedente comma, vengono girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.

Art. 13.

Appena ultimata la vendita dei prodotti il Consorzio agrario provinciale compila, distintamente per ogni prodotto, il rendiconto finale, e lo trasmette all'Ente economico della cerealicoltura, che lo invia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.

Art. 14.

La disciplina totalitaria della raccolta e della distribuzione del risone resta delegata dall'Ente economico della cerealicoltura all'Ente Nazionale Risi, il quale vi provvede in base alla propria legge istitutiva ed ai propri ordinamenti.

Art. 15.

E' abrogato il decreto Ministeriale 19 maggio 1941-XIX sulla disciplina totalitaria della raccolta e distribuzione dei cereali e delle fave.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI.

(1870)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1942-XX.

Determinazione della quantità di cereali e di fave che possono essere trattenute per il fabbisogno familiare e aziendale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1942-XX per la disciplina totalitaria della raccolta e della destinazione dei cereali e delle fave;

Decreta:

Art. 1.

Le quantità di grano che, sul raccolto 1942, possono essere trattenute per il consumo familiare, in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso, sono stabilite nelle seguenti misure massime, per ciascuna delle categorie appresso indicate:

a) coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari, o enfiteuti, o usufruttuari, o affittuari (coltivatori diretti): q.li 2 di grano per il coltivatore e per ciascuna delle persone di famiglia e dipendenti che con lui convivano a carico;

b) conduttori dirigenti di aziende cerealicole, di cui siano proprietari, o enfiteuti, o usufruttuari, o affittuari (conduttori in economia o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartecipazione): q.li 1,50 per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia e dipendenti che con lui convivano a carico;

c) mezzadri, coloni parziari, compartecipanti delle aziende cerealicole: q.li 2 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia e dipendenti che con lui convivano a carico;

d) salariati fissi e obbligati, addetti alle aziende cerealicole, quando per patto di lavoro siano compensati in natura: q.li 2 per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivano a carico;

e) conduttori per i mezzadri, i coloni parziari, i compartecipanti, i salariati fissi e i braccianti stabilmente occupati in aziende agricole, ai quali per patto di lavoro debbano fare somministrazioni di cereali o integrare il fabbisogno di questi prodotti: fino a q.li 1,50 a persona;

f) spigolatori sindacalmente autorizzati: fino a q.li 1,50 per ciascun spigolatore;

g) dirigenti e impiegati di aziende cerealicole, che vi esplichino stabilmente la loro attività con funzioni tecniche di concetto o di ordine: q.li 1,50 per ciascun dirigente o impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivano a carico;

h) benefici parrocchiali e convivenze, che conducano direttamente aziende cerealicole in proprietà o in enfiteusi o in usufrutto o in affitto: q.li 2 a testa per i conviventi che attendano annualmente alla coltivazione dei terreni: q.li 1,50 per quelli che vi attendano con opera direttiva; e q.li 1 per ciascuno degli altri conviventi;

i) parroci e ordini religiosi per diritti di decima o per questua: fino a q.li 1 per ciascun convivente.

Art. 2.

In sostituzione totale o parziale di grano, possono essere trattenuti i seguenti quantitativi di altri cereali, che vengano prodotti nella stessa azienda agricola:

granoturco, in ragione di q.li 1,50 per ogni quintale di grano;

risone, in ragione di q.li 1,50 per ogni quintale di grano;

orzo, in ragione di q.li 1,30 per ogni quintale di grano;

segale, in ragione di q.li 1,10 per ogni quintale di grano.

Oltre al grano, i produttori possono trattenere per ciascuna delle persone indicate nell'art. 1, q.li 0,50 di fave in granella.

Art. 3.

Non sono consentite trattenute di cereali per il consumo proprio e familiare ai proprietari di fondi dati in affitto o in enfiteusi, anche se i relativi contratti prevedano il pagamento del canone in natura.

Art. 4.

I quantitativi di cereali e di fave che possono essere trattenuti dai produttori, per le esigenze delle semine, in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso, sono, stabiliti, per ogni ettaro da coltivare, nelle seguenti misure massime:

grano di varietà precoci: q.li 2;
grano di varietà tardive: q.li 1,80;
risone: q.li 1,80;
granoturco:
per produzione di granella q.li 0,60;
per erbaio q.li 1,30;
orzo:
per produzione di granella q.li 1,60;
per erbaio q.li 1,80;
segale:
per produzione di granella q.li 1,60;
per erbaio q.li 1,80;
avena:
per produzione di granella q.li 1,50;
per erbaio q.li 1,80;
fave:
per produzione di granella q.li 1,20;
per erbaio q.li 1,50.

Art. 5.

I quantitativi di cereali e di fave che i produttori hanno facoltà di trattenere per l'alimentazione zootecnica, in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso, sono stabiliti nelle seguenti misure massime:

Granoturco:

1) per ogni suino adulto, destinato all'ingrasso, in allevamento stallino, q.li 3;

2) per ogni suino adulto, destinato all'ingrasso, in allevamento brado e semibrado, q.li 2;

3) per ogni scrofa, in allevamento stallino, compreso il fabbisogno dei lattonzoli, q.li 5;

4) per ogni scrofa, in allevamento brado e semibrado, compreso il fabbisogno dei lattonzoli, q.li 3;

5) per ogni capo di animale di bassa corte, kg. 5.

Avena:

1) per ogni cavallo stallone q.li 10;

2) per ogni cavallo da corsa riconosciuto tale dall'U.N.I.R.E. q.li 12;

3) per ogni cavallo o mulo da lavoro:
Piemonte - Liguria - Lombardia - Tre Venezie - Emilia q.li 2,5;
Marche - Umbria - Toscana (esclusa la provincia di Grosseto) q.li 3;
Abruzzi (esclusa la provincia di Campobasso) q.li 4;
Campania e provincie di Grosseto e Campobasso q.li 7;
Puglie - Lucania - Calabria q.li 11;
Lazio - Sicilia - Sardegna q.li 5;

4) per ogni equino da allevamento, nelle provincie di Grosseto e Livorno, nel Lazio, nelle Puglie, in Campania, Calabria, Lucania, Sicilia, Sardegna q.li 2.

Fave e orzo:

1) per l'alimentazione dei bovini, per ogni capo adulto da latte, o da lavoro, o da ingrasso:
Sicilia e Sardegna fave q.li 5;
Marche e Lucania fave q.li 4;
Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzi, Campania, Puglie, Calabria fave q.li 2,5;

2) per ogni capo bovino, in sostituzione delle fave, un uguale quantitativo di orzo purchè di produzione aziendale;

3) per l'alimentazione degli equini, in sostituzione dell'avena per ogni 100 kg. di questo prodotto:
fave kg. 85;
orzo kg. 90;

4) per l'alimentazione dei suini, in sostituzione di pari quantità di granoturco:
per ogni scrofa, orzo prodotto nell'azienda fino a q.li 1,50;

per ogni verro, orzo prodotto nell'azienda fino a q.li 0,50;

per ogni magrone in allevamento, orzo prodotto nell'azienda fino a q.li 0,50.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 maggio 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(1871)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1942-XX.

Modificazioni alle disposizioni relative all'obbligo della tenuta dei libri di carico e scarico da parte degli esercenti i molini che producono per la vendita.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 28 agosto 1941-XIX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 2 settembre 1941-XIX), recante disposizioni relative agli accertamenti dei movimenti dei cereali e leguminose nei molini che producono per la vendita;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 28 agosto 1941-XIX, è così modificato:

« E' fatto obbligo a tutti gli esercenti i molini che producono per la vendita di registrare giornalmente nei libri di carico e scarico, di cui al successivo art. 2, i quantitativi di merce entrata ed uscita nei molini stessi.

« Per quanto si riferisce ai quantitativi di merce lavorata, i molini dovranno comunicare trimestralmente il quantitativo di merce lavorata con il procedimento indicato nel modello dei libri di carico e scarico ».

Art. 2.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 maggio 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI.

(1872)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 9 febbraio 1942-XX di « Sottoposizione a sequestro della S. A. Prodotti chimici nazionali, con sede a Roma » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 6 marzo 1942-XX, n. 54, al primo capoverso delle premesse sesta e settima riga, ove è detto « ... *di nazionalità degli Stati Uniti d'America* » deve leggersi: « ... *di nazionalità canadese* ».

(1882)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diffide per smarrimento di quietanze di pagamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 119.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª n. 668637 di L. 85, rilasciata il 21 agosto 1940 dalla Esattoria comunale di Carovigno per il pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (1936) di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Leo Tommaso fu Vincenzo, secondo l'art. 21 del ruolo terreni del comune di Carovigno, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito ad esso Leo Tommaso fu Vincenzo.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Brindisi l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 120.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª n. 190695 di L. 416, rilasciata il 15 gennaio 1941 dalla Esattoria di Rieti per versamento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Marri Rina fu Esterino in Giovannini, secondo l'art. 2 fabbricati del comune di Greccio, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito alla stessa Marri Rina fu Esterino in Giovannini.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Rieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 121.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª n. 221079 di L. 149,90, rilasciata il 29 aprile 1937 dall'Esattoria di Vibonati (Salerno) per il versamento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Curzio Carmine ed Emiddio fu Tommaso, secondo l'art. 15 terreni del comune di Vibonati, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Curzio Carmine fu Tommaso.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria di Salerno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 121-*bis*

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª n. 221078 di L. 316,65, rilasciata il 29 aprile 1937 dall'Esattoria del comune di Vibonati (Salerno) per versamento 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Curzio Carmine fu Tommaso secondo l'art. 14 del ruolo terreni del comune di Vibonati, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Curzio Carmine fu Tommaso.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblica-

zione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria di Salerno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 122.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 224397 serie 1ª di L. 370 e n. 636879 serie 2ª di L. 366, rilasciate rispettivamente il 17 marzo 1937 e 17 aprile successivo dall'Esattoria comunale di Canale d'Isonzo pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Lazar Giovanni fu Antonio secondo l'art. 56 del ruolo terreni del comune di Cal di Canale, con delega allo stesso Lazar Giovanni fu Antonio per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Gorizia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna. a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 122-*bis*

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 2ª serie n. 634460 di L. 236, rilasciata il 24 marzo 1937, dall'Esattoria comunale di Gorizia pel pagamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Lazar Giovanni di Antonio, secondo l'art. 147 del ruolo terreni di Gargaro, con delega allo stesso Lazar Giovanni di Antonio per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Gorizia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 123

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 368407 di L. 33,50, rilasciata il 31 marzo 1937 dalla Esattoria di Monchio delle Corti, per il pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Manini Papirio fu Domenico, secondo l'art. 20 del ruolo fabbricati del comune di Palanzano, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Manini Papirio fu Domenico.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Parma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 123-*bis*

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 368406 di L. 133,50, rilasciata il 31 marzo 1937 dalla Esattoria di Monchio delle Corti, per il pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Manini Papirio fu Domenico, secondo l'art. 87 del ruolo terreni del comune di Palanzano, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Manini Papirio fu Domenico.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Parma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 124

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª n. 843726 di L. 300, rilasciata il 3 maggio 1939 dalla Esattoria di Vibonati per il pagamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Fiorito Felice fu Biagio, secondo l'art. 6 del ruolo fabbricati del comune di Vibonati, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Fiorito Biagio di Felice

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Salerno l'attestazione, che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 124-*bis*

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª n. 843727 di L. 400, rilasciata il 3 maggio 1939, dalla Esattoria di Vibonati per il pagamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n 1743, dovuta dalla ditta Fiorito Felice fu Biagio, secondo l'art. 8 del ruolo terreni del comune di Vibonati, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Fiorito Biagio fu Felice.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Salerno l'attestazione, che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 125

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di serie 8ª n. 948617 di L. 150 e n. 949543 di L. 750, rilasciate il 12 febbraio e 22 aprile 1939. dall'Esattoria comunale di Varese, pel pagamento rispettivamente della prima rata e della seconda e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Vernocchi Giovanni fu Pietro, secondo l'art. 457 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega per il ritiro dei nuovi titoli allo stesso Vernocchi Giovanni fu Pietro, nella prima quietanza e al Credito Varesino S. A. Varese, nella seconda quietanza

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Varese l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi diritto, del diritto. dei titoli predetti.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 126

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 480941 serie 5ª di L. 200, rilasciata il 23 dicembre 1940, dall'Esattoria di Montegiorgio (Ascoli Piceno) per versamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ezio Giuggioli di Adaurto secondo l'art. 5 fabbricati del comune di Montegiorgio, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Giuggioli Ezio di Adaurto.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria di Ascoli Piceno l'attestazione, che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 127

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª n. 906334 di L. 1000 (mille) rilasciata il 17 marzo 1941, dalla Esattoria di Montecompatri per versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gennari Arturo fu Giuseppe, secondo l'art. 12 del ruolo fabbricati del comune di Montecompatri, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Gennari Arturo fu Giuseppe.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Roma l'attestazione, che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 128

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 639532 serie 8ª di L. 85, rilasciata il 31 agosto 1939, dall'Esattoria di Pievelago (Modena), per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Galli Stefano fu Luigi, secondo l'art 6 fabbricati del comune di Pievelago, con delega per il ritiro dei titoli definitivi dei prestito a Galli Stefano

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Tesoreria di Modena l'attestazione, che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 128-*bis*

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 693531 serie 8ª di L. 50, rilasciata il 31 agosto 1939, dalla Esattoria di Pievelago (Modena) per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Galli Stefano fu Luigi, secondo l'art. 15 terreni del comune di Pievelago, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Galli Stefano.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Tesoreria di Modena l'attestazione, che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

(887) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 maggio 1942-XX - N. 87

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4 —	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19,03	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,27	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38,02	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,45
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	10 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,7464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,41

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	80,425
Id. 3,50 % (1902)	77,80
Id. 3 % lordo	57,35
Id 5 % (1935)	95,075
Redimib. 3,50 % (1934)	77,025
Id. 5 % (1936)	96,925
Id 4,75 % (1924)	493,325
Obblig. Venezie 3,50 %	95,625
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,85
Id. 4 % (15-12-43)	98,375
Id. 5 % (1944)	98,45
Id. 5 % (1949)	97,425
Id. 5 % (15-2-50)	97,525
Id. 5 % (15-9-50)	97,325

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.